

Sentenza del 10 luglio 2019 – Presidente relatore: Dott. Donato Pianta

In
ipotesi di controversia tra privati, un cittadino ed una
società per azioni,
avente per oggetto la misura degli interessi dovuti in forza
di un contratto di
diritto privato, sia pure disciplinato da norme speciali, e
quindi di una
controversia nella quale si controverte di diritti soggettivi,
sussiste la
giurisdizione ordinaria.

In
materia di buoni postali fruttiferi, se l'ufficio postale è
indicato, sui detti
titoli, come soggetto debitore/pagatore, al quale i titolari
dei buoni devono
rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro
spettante, sussiste la
legittimazione passiva dell'ufficio postale.

*I principi sono stati espressi nel giudizio di
appello promosso avverso la sentenza del Tribunale che aveva
condannato la
società appellante a versare in favore dell'appellato una
somma a titolo di
rimborso di sette buoni postali fruttiferi, costituita dal
capitale originario
e dall'ammontare degli interessi legali dall'introduzione
della domanda
giudiziale sino al saldo.*

In particolare, l'appellante lamentava di non essere titolare del rapporto obbligatorio controverso ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

[Sent. 10.07.2019Download](#)

(Massime
a cura di Marika Lombardi)